



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 febbraio 2021
(OR. en)

5700/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0013 (NLE)**

TRANS 34

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Allegato della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

ALLEGATO

L'AETR è così modificato:

1) all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'appendice 1C dell'allegato del presente accordo, un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799* della Commissione, e i relativi atti modificativi, o all'appendice 1C dell'allegato del presente accordo per quanto riguarda la costruzione, il montaggio, l'utilizzazione e il collaudo è considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente accordo.

* Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU UE L 139 del 26.5.2016, pag. 1).";

2) all'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

"c) L'appendice 1C diventa obbligatoria per i paesi che sono parti contraenti del presente accordo entro il 31 dicembre 2025. Di conseguenza, tutti i veicoli di cui al presente accordo e immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2026 sono dotati di un apparecchio di controllo digitale conforme alle prescrizioni di cui all'appendice 1C. A partire dalla data di entrata in vigore delle pertinenti modifiche del presente accordo, le parti contraenti che non hanno ancora attuato tali modifiche nei loro paesi accettano e controllano nel loro territorio i veicoli immatricolati in un'altra parte contraente del presente accordo che sono già dotati di tale apparecchio di controllo digitale.

Dal 1° gennaio 2028 tutti i veicoli utilizzati nei trasporti internazionali sono dotati di un apparecchio di controllo digitale conforme all'appendice 1C.

Le parti contraenti adottano le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente di cui all'appendice 1C entro il 1° ottobre 2025.";

3) l'articolo 14 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo:

"1 *bis*. Il presente accordo è aperto all'adesione delle organizzazioni di integrazione regionale debitamente autorizzate a firmare e ratificare, accettare, approvare il presente accordo o ad aderirvi. Ai fini del presente accordo, per "organizzazione di integrazione regionale" si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione e che abbia competenza in relazione a determinate materie disciplinate dal presente accordo.

Ai fini della modifica delle appendici 1, 1B, 1C, 2 e 3 dell'allegato del presente accordo, il rappresentante di un'organizzazione di integrazione regionale che sia parte contraente del presente accordo vota per i suoi Stati membri senza che sia necessaria la loro presenza alla votazione.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione che ratifica il presente accordo o vi aderisce dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di adesione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'accordo entra in vigore centottanta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato o dell'organizzazione di integrazione regionale, del proprio strumento di ratifica o di adesione.";

4) l'articolo 22 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. Le appendici 1, 1C e 2 dell'allegato del presente accordo possono essere modificate secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. Su richiesta di una parte contraente, eventuali proposte di modifica delle appendici 1, 1C o 2 dell'allegato del presente accordo sono esaminate dal gruppo di lavoro principale dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. Qualora una proposta di modifica dell'appendice 1C dell'allegato del presente accordo comporti la modifica di altre disposizioni dell'accordo, la modifica proposta dell'appendice 1C non può entrare in vigore prima dell'entrata in vigore delle modifiche di tali altre disposizioni a norma dell'articolo 21. Se, in tal caso, le modifiche dell'appendice 1C sono proposte contemporaneamente alle modifiche di altre disposizioni dell'accordo, la data della loro entrata in vigore è quella risultante dall'applicazione della procedura di cui all'articolo 21.";

5) nell'allegato è inserita una nuova appendice 1C basata sulle specifiche tecniche che la Commissione adotterà ai sensi del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, debitamente adattata al contesto dell'AETR;

¹ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU UE L 60 del 28.2.2014, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU UE L 249 del 31.7.2020, pag. 1).

- 6) nell'allegato, appendice 2, capitolo III, la dicitura "Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B" è sostituita dalla seguente:

"III. Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B/1C ⁽¹⁾

La parte contraente che ha effettuato l'omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione conforme al modello riportato di seguito. Per comunicare alle altre parti contraenti le omologazioni rilasciate o eventualmente ritirate ciascuna parte contraente utilizza copie di questo documento.

SCHEMA DI OMOLOGAZIONE PER I PRODOTTI CONFORMI

ALL'APPENDICE 1B/1C ⁽¹⁾

Nome dell'amministrazione competente

Comunicazione concernente ⁽²⁾:

- l'omologazione di
- il ritiro dell'omologazione di
- un modello di apparecchio di controllo
- un componente di un apparecchio di controllo ⁽³⁾
- una carta del conducente
- una carta dell'officina
- una carta dell'azienda
- una carta di controllo

- N. di omologazione
1. Marchio commerciale o di fabbricazione
 2. Denominazione del modello
 3. Nome del fabbricante
 4. Indirizzo del fabbricante
 5. Presentato all'omologazione il
 6. Laboratorio o laboratori di prova
 7. Data e numero dei verbali di laboratorio
 8. Data di omologazione
 9. Data di ritiro dell'omologazione.....
 10. Modello/i del/dei componente/i del dispositivo di controllo con cui il
componente è destinato a essere utilizzato
 11. Luogo
 12. Data
 13. In allegato i documenti illustrativi
-
14. Osservazioni (compresa l'apposizione di sigilli, se del caso)
.....
.....
-

(Firma)

- (¹) Specificare l'appendice 1B o 1C
- (²) Barrare le caselle interessate
- (³) Specificare il componente interessato dalla comunicazione".
